



COMUNE DI LACCHIARELLA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

ORIGINALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 19

DATA 23/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2024 – 2025, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore **21:00**, nella Rocca Viscontea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati convocati in seduta pubblica di Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
VIOLI ANTONELLA	Sindaco	Presente
TELOLI ELENA	Consigliere	Presente
GRASSO ANNA MARIA	Consigliere	Presente
ROPERTO STEFANO	Consigliere	Presente
GENTILI ALFREDO	Consigliere	Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE	Consigliere	Presente
ANGOTTI LUCA MARIO	Consigliere	Presente
BILLA PERRONE DAVIDE	Consigliere	Presente
LOMBARDI MARCO	Consigliere	Presente
FORTUNALI ROBERTA	Consigliere	Assente
DI NAPOLI DAVIDE	Consigliere	Presente
BRANDUARDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO	Consigliere	Assente

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale **Dott. Andrea Guazzi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti **Il Sindaco Antonella Violi**, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco inizia a relazionare sul terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto l'approvazione del piano economico finanziario relativo al periodo 2024-2025, tariffe e scadenze di versamento per l'anno 2024.

Il Sindaco espone quanto segue.

Il Piano Economico finanziario è stato elaborato per il triennio 2024- 2025 e le tariffe della Tari vanno approvate entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Dei costi di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza si occupa direttamente il Comune, che ha rielaborato il PEF 2024-2025.

Il Piano finanziario è stato adeguato nella parte relativa ai costi che, con enorme soddisfazione, siamo riusciti a contenere determinando anche una riduzione già lo scorso anno con una riduzione della Tari di circa il 6% e quest'anno, seppur con una lievissima flessione, abbiamo proseguito al ribasso sia per le tariffe delle utenze domestiche che non domestiche.

Tutto questo anche andando un pò controcorrente rispetto all'andamento generale dei Comuni italiani, tant'è vero che Anci ha emesso in data 18 aprile un comunicato stampa con il quale chiedeva un intervento urgente del Governo e del Parlamento al fine di scongiurare incrementi indiscriminati della Tari. Noi non abbiamo aumentato le tariffe, anzi abbiamo iniziato una politica inversa, e questo sicuramente denota una gestione accurata del bilancio e un'attenzione sempre maggiore al servizio e ai cittadini.

La riscossione della Tari avverrà in una unica soluzione oppure con tre scadenze che adesso vi comunicherà l'assessore al bilancio.

Il parere del revisore dei conti è favorevole.

Interviene il Consigliere Lombardi chiedendo di indicare la percentuale di riduzione dei costi.

Interviene l'Assessore Telloli ed indica una percentuale minima, indicativamente pari allo 0,1%.

Interviene il Consigliere Lombardi replicando di avere rilevato una percentuale pari allo 0,04%

L'Assessore Telloli evidenzia che i dati sono presenti in delibera e che il consigliere può prenderne visione. Comunque ribadisce che è già stato detto in premessa sia dal Sindaco che da lei che la flessione al ribasso è lievissima ma è un ulteriore piccolo segnale di attenzione per i cittadini.

DICHIARAZIONE DI VOTO GRUPPO CONSILIARE "LACCHIARELLA BENE COMUNE"

Il Consigliere Angotti svolge dichiarazione di voto favorevole, tramite lettura di propria nota agli atti, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, stabilisce che *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il Comune di Lacchiarella ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 18 dicembre 2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

CONSIDERATO quindi che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF), introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continua ad essere disciplinato dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2024;

RICHIAMATI inoltre gli ultimi atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*”.
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”;
- n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF*”;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera *bter*), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori

del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 5 del 27.04.2023 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2023;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 30.06.2021 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

VISTE le categorie delle utenze non domestiche come classificate nel Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

DATO ATTO che il Comune di Lacchiarella, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto, in data 20.03.2024 prot. n. 4496, da parte del gestore Amsa S.p.A il PEF "grezzo" elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF, nonché la dichiarazione di veridicità resa dal legale rappresentante di AMSA, Via Olgettina n. 25 Milano C.F. 05908960965 (Allegato 3);

RILEVATO che, con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2024-2025 dell'ambito Comune di Lacchiarella da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

VISTO dunque il PEF 2024-2025 allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione di cui è parte integrante costituito da una tabella riepilogativa dei costi e dalla relativa relazione di accompagnamento (Allegato 2), secondo il modello ARERA;

RITENUTO quindi di procedere ad approvare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2024, i cui criteri e modalità di calcolo in stretta attinenza alla inerente normativa sono previsti e specificati nel piano tariffario sopra richiamato e riepilogate nell'Allegato 5:

Tariffe 2024 utenze domestiche:

n.	TARIFFE (2024)		Tariffe (2023) - Variazione			
	Fisso €/mq	Variabile €	Fisso €/mq	Var %	Variabil e €	Var %
1	0,668	38,73	0,669	-0,11%	38,75	-0,04%
2	0,785	81,54	0,786	-0,10%	81,59	-0,06%
3	0,877	104,48	0,878	-0,11%	104,54	-0,06%
4	0,952	132,51	0,954	-0,18%	132,58	-0,06%
5	1,027	169,20	1,029	-0,15%	169,3	-0,06%
6 o più	1,086	187,55	1,087	-0,10%	187,66	-0,06%

Tariffe 2024 utenze non domestiche:

n.	ATTIVITA'	Tariffe (2024)			Tariffe (2023) - Variazione			
		Fisso €/mq	Variab. €/mq	Totale	Fisso €/mq	Variab. €/mq	Totale	Var %
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,682	1,096	1,777	0,698	1,082	1,78	-0,16%
2	Cinematografi e teatri	0,433	0,697	1,130	0,443	0,689	1,132	-0,17%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna	0,604	0,976	1,580	0,619	0,964	1,583	-0,19%

	vendita diretta						
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,886	1,436	2,322	0,907	1,418	2,325 -0,13%
5	Stabilimenti balneari	0,644	1,040	1,684	0,660	1,027	1,687 -0,17%
6	Esposizioni, autosaloni	0,513	0,841	1,354	0,526	0,83	1,356 -0,15%
7	Alberghi con ristorante	1,651	2,679	4,330	1,691	2,646	4,337 -0,16%
8	Alberghi senza ristorante	1,087	1,769	2,856	1,114	1,747	2,861 -0,17%
9	Case di cura e riposo	1,258	2,036	3,294	1,289	2,011	3,3 -0,18%
10	Ospedale	1,299	2,101	3,400	1,330	2,076	3,406 -0,17%
11	Uffici, agenzie (fino 2020 studi professionali)	1,530	2,480	4,010	1,567	2,449	4,016 -0,15%
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,614	1,002	1,616	0,629	0,99	1,619 -0,18%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,420	2,301	3,720	1,454	2,272	3,726 -0,16%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,812	2,944	4,756	1,856	2,908	4,764 -0,17%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,836	1,356	2,192	0,856	1,34	2,196 -0,18%
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,792	2,904	4,696	1,835	2,868	4,703 -0,15%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,490	2,414	3,904	1,526	2,384	3,91 -0,15%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,037	1,689	2,726	1,062	1,668	2,73 -0,15%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,420	2,301	3,720	1,454	2,272	3,726 -0,16%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,926	1,500	2,426	0,949	1,481	2,43 -0,16%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,097	1,775	2,872	1,124	1,753	2,877 -0,17%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	9,695	15,729	25,424	9,929	15,537	25,466 -0,16%
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,682	12,459	20,140	7,867	12,306	20,173 -0,16%
24	Bar, caffè, pasticceria	6,332	10,268	16,600	6,485	10,142	16,627 -0,16%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,779	4,515	7,294	2,846	4,46	7,306 -0,16%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,628	4,263	6,890	2,691	4,21	6,901 -0,16%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,366	18,436	29,803	11,641	18,21	29,851 -0,16%
28	Ipermercati di generi misti	2,759	4,472	7,230	2,825	4,417	7,242 -0,16%
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,967	11,310	18,276	7,135	11,171	18,306 -0,16%
30	Discoteche, night-club	1,923	3,123	5,046	1,969	3,085	5,054 -0,16%

DATO ATTO della necessità di prevedere, in sede di approvazione delle tariffe TARI, le scadenze ed il numero delle rate in cui è possibile suddividere il versamento del tributo;

RITENUTO di prevedere che la riscossione della TARI per l'anno 2024 dovrà essere effettuata in osservanza ed attuazione delle seguenti scadenze, con possibilità di versamento della TARI 2024 in un'unica soluzione entro il 1 luglio 2024:

- primo acconto TARI 2024: 1 luglio 2024;
- secondo acconto TARI 2024: 1 settembre 2024;
- saldo TARI 2024: 1 dicembre 2024;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (Allegato 4);

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. e in particolare l'art. 42 inerente le competenze dei Consigli Comunali;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATE

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18.12.2023 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.12.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 21.12.2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) relativo agli esercizi 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il periodo 2024/2026.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione economica, Contabilità e Tributi locali in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267e della vigente normativa comunale;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere/validazione n. 9 dell'organo di revisione economico-finanziaria, prot. n. 6124 del 17.04.2024 (Allegato 6);

PRESO ATTO che la Commissione Consiliare Tributi, Bilancio e Affari Generali è stata convocata per il giorno 22.04.2024, come da verbale che sarà allegato in fase di pubblicazione della presente deliberazione;

Preso atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale;

Presenti: 11

Votanti: 11

Astenuti: 0

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Branduardi, Di Napoli, Lombardi)

Si approva a maggioranza

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario TARI 2024/2025 del Comune di Lacchiarella elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2024, per un importo complessivo, per l'anno 2024, di €. **1.119.258,00**, di cui €. 488.331,00 per Costi Variabili ed €. 630.927,00 per Costi Fissi ed un importo complessivo per l'anno 2025 di €. **1.119.482,00** di cui €. 409.560,00 per Costi Variabili ed €. 709.922,00 per Costi Fissi e allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI DARE ATTO** che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
4. **DI DARE ATTO** che il PEF 2024-2025 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da una tabella riepilogativa dei costi (Allegato 1) e dalla relativa relazione di accompagnamento (Allegato 2);
5. **DI DARE ATTO** che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
6. **DI DARE ATTO** che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (Allegato 4);
7. **DI APPROVARE** contestualmente il Piano tariffario TARI 2024 relativo alle utenze domestiche e non domestiche, di cui all'Allegato 5 alla presente deliberazione, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
8. **DI RISERVARSI**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
9. **DI STABILIRE** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2024, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su

base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2023 in acconto e delle tariffe 2024 a conguaglio;

10. DI STABILIRE che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2024 saranno riscossi in 3 rate consecutive, alle seguenti scadenze, con possibilità di versamento della TARI 2024 in un'unica soluzione entro il 1° luglio 2024:

- primo acconto TARI 2024: 1° luglio 2024;
- secondo acconto TARI 2024: 1° settembre 2024;
- saldo TARI 2024: 1° dicembre 2024;

11. DI PREVEDERE in € 1.119.258,00 a titolo di gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, che risulta quantificata e validata in Euro 1.119.258,00 in sede di Piano Economico Finanziario 2024-2025;

12. DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

13. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso d'atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale:

Presenti: 11

Votanti: 11

Astenuti: 0

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Branduardi, Di Napoli, Lombardi)

Si approva a maggioranza

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. n. 267 al fine di adempiere entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Il Sindaco interviene affermando che dopo cinque anni di lavoro e impegno assiduo è doveroso un saluto istituzionale, ringraziando il Consiglio ed in particolar modo i consiglieri di maggioranza. Questi anni ci hanno messo di fronte a molte difficoltà, la pandemia, la crisi economica, e quindi abbiamo dovuto affrontare un modo diverso di fare politica e amministrare bene la comunità. Da

parte nostra è stato messo davanti ad ogni scelta il bene comune e di questo vi ringrazio. Ci aspettano nuovi orizzonti e nuove sfide e le affronteremo con la passione e la responsabilità che abbiamo sempre dimostrato di possedere.

La seduta si conclude alle ore 21.40.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO 2024 – 2025, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 17/04/2024

Il Responsabile Settore Bilancio e Progr.
Econ
Dott.ssa Maria Caterina Fratea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 17/04/2024

Responsabile Sett.Bilancio Progr.
Economica
Dott.ssa Maria Caterina Fratea

PARERE DI CONFORMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li 17/04/2024

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Antonella Violi

Il Segretario Generale
Dott. Andrea Guazzi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Lì, 30/04/2024

Il Segretario Generale
Dott. Andrea Guazzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

Il Segretario Generale
Dott. Andrea Guazzi
